

Sequestro degli animali in flagranza di reato di maltrattamento

A cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci

Dopo il nostro intervento pubblicato su questa testata sull'obbligo per la PG di procedere di iniziativa al sequestro degli animali in caso di flagranza di reati di maltrattamento, si sono attivati dibattiti e prese di posizione nel contesto dei quali non tutti condividono la nostra posizione. Alcuni operatori di PG sostengono – infatti – che tale procedura non è espressamente prevista da alcuna legge e che addirittura si dovrebbe attendere la sentenza di condanna passata in giudicato per sottrarre l'animale dal possesso del soggetto poi ritenuto responsabile in sede di giudizio...

Siamo abituati a rispettare tutte le opinioni, ed ognuno può pensarla come vuole. Quello che non smette di meravigliarci è – invece - che orientamenti diversi siano sostenuti e diffusi anche da operatori di polizia giudiziaria che hanno come fine primario quello di impedire che un reato in flagranza venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Dopo molti lustri dedicati ad occuparmi, soprattutto “sul campo”, di diritto ambientale e procedure connesse, considero ormai fisiologico e quasi inevitabile che alcuni agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria (pochi ormai, per fortuna) considerano “non di loro competenza” (di fatto) il sequestro di iniziativa in flagranza dei reati ambientali ed a danno degli animali. Si tratta di una ostilità di principio quasi atavica ed ancestrale, straordinariamente trasmessa in alcuni casi di generazione in generazione come se si trattasse di una specie di codice genetico inattaccabile.

Questo, per alcuni operatori di PG, vale per tutti i settori del diritto ambientale e della tutela giuridica degli animali. Come se il nostro legislatore avesse previsto il sequestro preventivo (soprattutto) e il sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria nel contesto del codice di procedura penale soltanto come un *vezzo* di pura forma, una norma gettata lì non si sa per quale motivo, una specie di *optional* superfluo che uno può benissimo ignorare o far finta di ignorare (soprattutto nel contesto dei reati ambientali e ad danno degli animali).

Evidentemente nei testi di procedura penale che questi operatori acquistano nel corso del tempo c'è un buco nero nella stampa degli articoli relativi a tali due tipi di sequestro di iniziativa. Per un refuso di stampa, forse l'editore non li ha pubblicati, e continua da anni a non pubblicarli. Oppure, cosa ancora più singolare, evidentemente acquistano delle stampe del codice di procedura penale dove in calce agli articoli relativi a tali due tipi di sequestri di iniziativa della PG, poi è riportato un ulteriore comma di deroga dove si legge: "Tale sequestro non deve essere realizzato in caso di reati a danno dell'ambiente o degli animali".

Francamente, non trovo altra spiegazione plausibile per comprendere un orientamento che tenda ad escludere - per principio e per presupposto permanente - il dovere (o quanto meno la possibilità) per la polizia giudiziaria di procedere, nella fragranza di reati che stiamo esaminando, ai sequestri necessari per impedire che gli stessi reati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati.

Il fatto che questo tipo di cultura, per fortuna sempre meno diffusa negli ultimi anni, ha comunque condizionato per lungo periodo l'operato di molti appartenenti alla polizia giudiziaria è confermato dal dato oggettivo dell'abusivismo edilizio. Per anni, ed anzi per decenni abbiamo rilevato che, a fronte di accertamenti di PG e successive denunce al pm - di cantieri totalmente illeciti (anche in zone vincolate e con forte danno ambientale), si è proceduto con il rilevamento dell'illecito ma non con il sequestro del cantiere allo stato iniziale. Ed oggi quei manufatti abusivi sono ancora lì, dopo il processo e magari dopo la condanna. Il che conferma che vi è stata una stagione - piuttosto lunga - entro la quale molta polizia giudiziaria ambientale ha sì accertato e rilevato importanti e significativi casi di violazione alla normativa urbanistica e paesaggistica, ma non ha ritenuto nel contempo di dover procedere al sequestro di iniziativa (allo stato iniziale ed embrionale) del cantiere. Condoni e prescrizioni hanno poi fatto il resto sui manufatti che sono stati così liberi di essere ultimati da parte dei soggetti denunciati.

Per i reati di maltrattamenti di animali ancora oggi in molti casi è così. Soltanto che qui la questione è leggermente differente. Infatti, partendo dal presupposto (forse ancora non da tutti condiviso) gli animali non sono una "cosa" o un "oggetto" ma sono esseri viventi senzienti, capaci di provare dolore e di soffrire, credo sia logico argomentare che in piena fragranza del reato nel contesto del quale un animale è sottoposto a violenze fisiche o comportamentali tali da ingenerare dolore sofferenza a danno del medesimo, se tale fattispecie ha tutte le caratteristiche oggettive e

soggettive per integrare uno dei reati oggi vigenti nel codice penale in questo settore, e se l'organo di polizia giudiziaria individua in quel momento ed in quel comportamento ed in quella specifica situazione la sussistenza in atto di uno di questi reati, non si intuisce come poi possa non essere doveroso - per lo stesso organo di polizia giudiziaria - interrompere immediatamente la situazione antigiuridica in atto (penalmente rilevante) ed attivarsi per impedire che i reati in questione vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.

Lo specifico ancora meglio. Ipotizziamo una situazione di certezza assoluta, e non di dubbio interpretativo. C'è una situazione oggettiva nel contesto della quale un organo di polizia giudiziaria interviene (di iniziativa o su denuncia terza) e rileva che effettivamente sussiste in quel momento un reato previsto dal codice penale a danno di animali, che in quel momento sono sottoposti ad una situazione di maltrattamento o comunque di aggressione lesiva in senso generale. Può essere logico a livello di norme sostanziali procedurali che il nostro organo di PG esegua alla perfezione tutti gli accertamenti del caso, identifichi il responsabile, assicuri le prove e le fonti di prova e poi si limiti a trasmettere la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero, lasciando l'animale nelle mani del soggetto che sta andando denunciare alla magistratura? Il quale soggetto, mi appare banalmente logico, in quanto riconosciuto dall'organo di PG quale autore del fatto illecito, sarà portato innegabilmente o a continuare l'azione aggressiva verso l'animale e/o a farlo sparire per eliminare ogni prova e traccia del suo comportamento. Può essere coerente con lo spirito della procedura penale un siffatto comportamento?

Si dirà: ma l'organo di PG può chiedere al magistrato il provvedimento di sequestro successivo.¹

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** edizione 2011 di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni) - www.dirittoambientedizioni.net: “ (...) Deve essere la P.G. o il P.M. ad eseguire il sequestro? Molto spesso, nei reati ambientali, la P.G. non procede in sede di intervento al sequestro e preferisce limitarsi ad informare il P.M. magari chiedendo al suo ufficio di provvedere alla redazione del provvedimento. Diciamolo francamente: in genere questa prassi è scelta per evitare di procedere in proprio, con tutte le incombenze ed i (presunti) rischi del caso, preferendo investire il P.M. con conseguente esonero di ogni propria responsabilità.

Chiariamo sul punto alcuni concetti. È logico che il P.M. è il dominus dell'attività investigativa ed è il titolare primario di tutti gli atti connessi, sequestro incluso. Ed è quindi logico che, in linea generale, la titolarità primaria e principale dell'istituto del sequestro ricade in mano al P.M..

È dunque corretto che laddove l'intervento del P.M., in relazione al caso concreto ed alle circostanze dello stesso, possa essere tempestivo, la P.G. informi (urgentemente) il suo ufficio della opportunità di procedere al sequestro con seguente decisione del P.M. stesso sulla opportunità o meno di agire in tal senso.

Possiamo rispondere: se il codice di procedura penale ha previsto dei casi nei quali il potere di sequestro del magistrato viene anticipato legittimamente nelle mani della polizia giudiziaria operante in flagranza di reato, qualche motivo pure ci sarà. Ed il motivo ci sembra logico: evidentemente il legislatore ha ritenuto, ragionevolmente, che non sempre per alcuni reati si può attendere il provvedimento di sequestro del magistrato perché nelle more tra l'accertamento di PG in loco e l'adozione del provvedimento della magistratura (possono passare diverse ore o diversi giorni) il reato può intanto essere portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.

Ma è altrettanto logico, nella realtà delle cose, che il P.M. non può essere onnipotente e che non può, specialmente nei grandi uffici giudiziari, seguire all'istante tutte le prassi richieste per i sequestri con la necessaria tempestività.

Ed è dunque anche per tali motivi che il codice di procedura penale prevede, parallelamente alla funzione primaria del P.M. in questo campo, anche una parallela funzione autonoma e di iniziativa della P.G. che in pratica assume nelle proprie mani un ruolo dai connotati specifici e personali che deve per forza di cose attivare e che non può limitarsi a rimbalzare semplicemente di nuovo al P.M. (altrimenti il codice di procedura non avrebbe dedicato alcuni articoli ai sequestri di iniziativa della P.G. ed avrebbe limitato la previsione all'attività del P.M., relegando la polizia giudiziaria ad un ruolo di mera esecuzione materiale su disposizione del pubblico ministero).

Il codice di procedura individua, invece, un momento operativo-temporale del tutto autonomo per la P.G. nel contesto del quale il P.M. non può, in via realistica, intervenire in tempo in relazione al caso concreto e crea una operatività del tutto autonoma, specifica, completa per la polizia giudiziaria entro la quale la P.G. agisce, e deve agire, con decisioni ed iniziative autonome scelte di volta in volta per ogni singolo caso; iniziative che soltanto in un secondo tempo saranno sottoposte al vaglio del magistrato per una convalida.

Ma questa area di operatività autonoma non è, e non può essere, scelta o meno dalla P.G.: essa esiste e va gestita. In questa area temporale la P.G. ha un grande potere-dovere discrezionale, legato naturalmente al rispetto delle leggi e delle procedure di rito, sui modi e mezzi di azione; potere-dovere che va di volta in volta gestito secondo le esigenze del caso concreto con opportune motivazioni logiche. Il sequestro si inserisce in questo momento di azione temporale.

Se il caso presenta rischi immediati e non vi è il tempo ed il modo di avvisare il P.M. o comunque, secondo i casi concreti, vi è comunque rischio nella mora di attesa che si va a creare, allora la P.G. non solo può ma deve agire in prima persona e di iniziativa. Nella flagranza di un reato di furto, è inimmaginabile che la P.G., individuati e bloccati i responsabili, non proceda subito - di iniziativa - al sequestro della refurtiva e dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato. Nella flagranza di un reato di grave danno ambientale accade spesso esattamente il contrario. Con conseguenze a volte irrimediabili. Dunque l'operatività della P.G., nel rispetto delle funzioni primarie del P.M., va comunque gestita in modo attivo proprio perché è prevista espressamente dal c.p.p. e corrisponde evidentemente ad esigenze procedurali irrinunciabili. La P.G. può e deve, dunque, attivare sia il sequestro probatorio sia il sequestro preventivo di iniziativa (troppo spesso sottovalutato ed invece importante e di facile attuazione anche da parte dell'agente di P.G.). (...)"

Nel campo ambientale, se fermiamo un autospurgo su strada che sta trasportando rifiuti liquidi pericolosi in modo talmente illegale (senza iscrizioni e tracciabilità), dopo aver identificato il conducente e l'azienda e preso il numero di targa e rilevato il contenuto del liquame, può essere logico mandare via il veicolo ed attendere il provvedimento del magistrato per il sequestro?

Certamente no, perché nelle ore di mora successive il conducente può benissimo smaltire illegalmente il carico trasportato in modo illecito e creare così magari un forte danno ambientale (magari riversandolo dentro un pozzo o su un corso d'acqua). È dunque doveroso - a nostro modesto avviso - operare immediatamente il sequestro su strada (e questo in base ai principi generali, seppure la parte quarta del D.lgs n. 152/06 certamente nulla prevede di specifico riguardo).

Per i reati ad altri animali riteniamo che la cosa sia assolutamente identica. Più c'è il rischio, o addirittura la certezza, che il reato venga portato comunque avanti, più delicato ed irreversibile è il danno che si va a rischiare e prevedere, e maggiore riteniamo debba essere il dovere della PG di procedere in questi casi al sequestro di iniziativa.

I reati a danno di animali incidono su esseri viventi e senzienti, e dunque il rischio, o la certezza, della continuazione del danno è grave e - soprattutto - irreversibile. Appare dunque veramente non coerente con lo spirito delle regole di procedura penale, il non procedere in questi casi al sequestro di iniziativa in flagranza per sottrarre l'animale dalle mani del soggetto responsabile del reato.

Di questo restiamo assolutamente convinti.

Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci

Pubblicato il 20 febbraio 2011